

LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – aggiornamento dell'elenco dei soggetti abilitati: Decreto Ministero del Lavoro n. 41/2026

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l'allegato decreto n. 41/2026 ha aggiornato l'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all'INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all'ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall'art. 71 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l'installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature

che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall'Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all'INAIL per l'effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to [DD-41-del-26032026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Lavori usuranti – Domande entro il 1° maggio 2026 per l'accesso alla pensione anticipata – Messaggio INPS n. 1188/2026

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

L'INPS con il messaggio n. 1188/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico nell'anno 2027.

Destinatari del beneficio

– I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se

lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

– I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Regime delle decorrenze

Inoltre l'INPS ha chiarito che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio

2026 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

1. a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
2. b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
3. c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Per un maggior approfondimento ed in particolare sulle modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio e sulle comunicazioni dell'Ente previdenziale al soggetto interessato, si rimanda all'allegato messaggio INPS.

All.to [Messaggio INPS n. 1188_2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento – Circolare INPS n. 39/2026

scritto da Giuseppe Baselice | Aprile 7, 2026

L'INPS con la circolare n. 39/2026, in allegato ha comunicato

che dalla data di entrata in vigore del [Decreto Legge n. 38/2026](#) (28/03/2026), l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,15 % annuo.

Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, di cui alla circolare n. 100 del 10 giugno 2025, non subiranno alcuna modifica.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare in oggetto.

All.to [Circolare INPS n. 39_2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI

COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026



Il boom dei monumenti aperti e i primi bagni lungo le coste «Un test turismo col pienone»

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

[selezione articoli_7 aprile 2026 1](#)

Fonderie, il futuro ora passa da Napoli

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

[selezione articoli_7 aprile 2026 2](#)

Aggrediti lavoratori Sita: i sindacati invocano l'intervento del Prefetto

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

[selezione articoli_7 aprile 2026 3](#)

Prove generali d'estate <